

N. 3673

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori **CARUSO Antonino, PELLICINI,
PALOMBO e BUCCIERO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1998

Modifica dell’articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in
materia di obiezione di coscienza

ONOREVOLI SENATORI. - Il Parlamento ha di recente varato la legge 8 luglio 1998, n. 230, con cui è stata disciplinata la materia dell'obiezione di coscienza.

L'articolo 14 della stessa prevede che sia irrogata la pena della reclusione, da determinarsi nella misura minima di sei mesi e in quella massima di anni due, nei confronti di quanti - dopo essersi dichiarati obiettori di coscienza - rifiutano di prestare il servizio civile.

Il primo effetto della legge, già a pochi mesi dalla sua entrata in vigore, è stato quello - inutilmente evocato da più parti ed anche da alcuni degli stessi odierni proponenti nel momento in cui la legge medesima era in discussione - della massiccia proposizione di domande di applicazione della pena a richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, da determinarsi nella misura minima di mesi sei di reclusione, con richiesta di concessione delle attenuanti generiche.

Premessa la palese incongruenza e iniquità di un'eventuale reiezione della richiesta di concessione di tale beneficio delle attenuanti generiche (poichè si tratta di reato non reiterabile, per sua stessa natura e per espressa disposizione della legge medesima, oltre che di reato di oggettivo modesto allarme sociale compiuto per lo più da giovani incensurati, di età inferiore ai ventun anni), la conseguenza che ne deriva è quella della concessione sistematica del beneficio, con discendente irrogazione di una pena ridotta - per tale ragione - di un terzo.

Ma tale riduzione non è destinata ad essere la sola.

Alla stessa deve infatti necessariamente essere aggiunta quella, ulteriore e prevista *ope legis*, di un ulteriore terzo, per effetto

dell'applicazione del disposto dell'articolo 444 del codice di procedura penale (l'applicazione della pena a richiesta, ovvero - in altre parole - il cosiddetto «patteggiamento»).

Si verifica dunque, in definitiva, che colui il quale intende rifiutare di prestare il servizio militare (sia nella forma tradizionale, rispondendo alla chiamata alla leva, sia attraverso il servizio civile) ha spianata davanti a sè la seguente strada:

1) egli dichiarerà la propria obiezione di coscienza;

2) verrà quindi ammesso alla prestazione del servizio civile;

3) rifiuterà di prestare lo stesso;

4) chiederà, in sede processuale, di poter patteggiare la pena nella misura di mesi due e giorni venti di reclusione (pena minima di sei mesi, ridotta di un terzo - due mesi - per effetto delle attenuanti generiche e di un ulteriore terzo sul residuo - quaranta giorni - per effetto della richiesta di patteggiamento);

5) chiederà, quindi, e senza ragionevole e concreta possibilità che ciò gli sia rifiutato, che la pena della reclusione venga convertita in pena pecuniaria, a norma dell'articolo 53, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificata dall'articolo 5 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296;

6) pagherà quindi (se la pagherà) una somma di lire 6.000.000 (lire 75.000 per ogni giorno di reclusione non scontata), restando così esonerato dalla prestazione del servizio militare (in qualsiasi sua forma), per effetto del comma 4 del medesimo articolo 14, di cui ora si propone la modifica.

L'effetto invero paradossale di tale situazione è oggi perfino quello di giovani che, in previsione della chiamata alla leva, si rivolgono ai Distretti militari chiedendo dove è possibile e con quali modalità eseguire il pagamento del sopraindicato importo di lire 6.000.000 in sostituzione dell'obbligo di prestare il servizio di leva.

A ciò si aggiungono le numerose segnalazioni di eventi consimili da parte dei procuratori presso le preture circondariali (il fenomeno è particolarmente accentuato nel nord-est del Paese, dove vi è un'elevata concentrazione di reparti militari).

La posizione politica degli odierni proponenti è (e resta) quella della soppressione del servizio militare obbligatorio di leva e quella della formazione di un modello di difesa, incentrato sulla costituzione di un efficiente esercito volontario e professionale.

Fintanto che ciò non risulti tuttavia condiviso dai più, e fintanto dunque che permanga nel nostro ordinamento l'istituto della leva obbligatoria, non è pensabile che la stessa venga regolamentata (così come ora è) in maniera tale da risultare del tutto diseducativa (all'opposto, quindi, degli stessi obiettivi primari che la leva medesima si prefigge), inducendo i giovani a sottrarsi ai loro doveri mediante una semplice dazione di danaro.

Non vi è infatti chi non veda l'inammissibile contenuto diseducativo, personale e sotto il profilo civico, discendente dalla sussistenza di un'opzione che consenta la mercificazione di un dovere.

Senza peraltro sottacere l'altrettanto inammissibile disparità di trattamento che potrebbe determinarsi per effetto della im-

possibilità (o dell'estrema difficoltà), da parte di alcuni, di poter disporre dell'ancorchè modesta somma: alcuni che sarebbero dunque costretti - al contrario di altri e più fortunati coetanei - alla prestazione del servizio militare o a subire un'inevitabile condanna.

Quanto proposto con il presente disegno di legge è dunque solo l'aumento (in misura peraltro assai contenuta) del limite minimo della pena irrogabile (ferma dunque l'entità massima della stessa), limite che è individuato in otto mesi di reclusione, al solo fine di impedire che si inneschi il perverso meccanismo sopra illustrato e che persista e possa risultare amplificato il fenomeno che ne è conseguenza.

Non è infatti pensabile che si attui, come da alcuni evocato, una sorta di soluzione empirica quale è quella insita nel confidare che, da parte dei magistrati chiamati a giudicare le singole fattispecie, sia esclusa l'applicazione della pena minima edittale o l'immotivato rifiuto all'accoglimento dell'applicazione della pena a richiesta o della concessione delle attenuanti generiche.

Le possibili disparità di trattamento sarebbero, peraltro, del tutto insite ad un'opzione di tal guisa.

Il presente disegno di legge deve essere urgentemente esaminato dal Parlamento ed altrettanto urgentemente deve essere trasformato in una legge che entri immediatamente in vigore, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A ciò è espressamente destinato l'articolo 2.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica della entità minima
della pena della reclusione)*

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230 è sostituito dal seguente:

«1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da otto mesi a due anni».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.